



CITTÀ DI CREMA

Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 69 del 22/12/2022

OGGETTO: INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI

L'anno 2022, addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 15:00, nella sede di Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Attilio Galmozzi il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Gianmaria Ventura.

Risultano presenti il Sindaco Fabio Bergamaschi e i consiglieri:

N	NOME	P	A
1	GALMOZZI ATTILIO	P	
2	BASSI JACOPO	P	
3	VAILATI EUGENIO	P	
4	BENELLI ENZO	P	
5	PEDERZANI NANCY	P	
6	PILONI MANUELA	P	
7	TACCA DONATELLA	P	
8	SAVARE' DANILO	P	
9	DELLA FRERA WALTER	P	
10	LOPOPOLO FRANCESCO	P	
11	PEDRINI SANTE		AG
12	NICARDI PAOLO	P	

N	NOME	P	A
13	BALLINI CAMILLA	P	
14	GRAMIGNOLI MATTEO	P	
15	CASO TERESA	P	
16	BORGHETTI MAURIZIO	P	
17	CHIODO ILARIA	P	
18	TORRISI GIUSEPPE	P	
19	SCHIAVINI EMANUELA		AG
20	PATRINI PAOLO ENRICO		AG
21	DE GRAZIA GIOVANNI	P	
22	BERGAMASCHINI ANDREA	P	
23	ZANIBELLI LAURA MARIA	P	
24	BERETTA SIMONE	P	

PRESENTI: 21

ASSENTI: 0

ASSENTI GIUSTIFICATI: 3

Sono presenti gli Assessori: Bordo Franco, Cardile Giorgio, Fontana Cinzia Maria, Giossi Gianluca, Nichetti Emanuela, Musumary Anastasie Gold

Sono nominati scrutatori: Lopopolo Francesco, Ballini Camilla, Bergamaschini Andrea

Il Presidente, invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARI

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'Art.52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

RICHIAMATO l'Art.42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

VISTA la Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) e in particolare l'Art.1 comma 639 che istituisce la tassa sui rifiuti (TARI), componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTA la Legge n.160 del 27/12/2019 e in particolare l'Art.1, comma 738, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'Art.1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n.147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATO il vigente regolamento TARI, approvato con Deliberazione consiliare n.53 del 29/06/2021 a oggetto "Approvazione del Regolamento per la disciplina della TARI - Adeguamento al D.Lgs. n.116/2020";

DATO ATTO che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente, ARERA, con Delibera 15/2022/R/RIF:

- ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2023, il Gestore integrato del servizio di raccolta rifiuti, ovvero ciascuno dei Gestori coinvolti nei servizi di raccolta, spazzamento, riscossione e gestione dei rapporti con gli utenti, dovrà adempiere a precisi obblighi di servizio e rispettare standard di qualità, definiti sulla base di quattro schemi regolatori caratterizzati da livelli di qualità crescenti, ;

- ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), con la finalità di garantire la sostenibilità delle misure prospettate, in considerazione della significativa parcellizzazione nella gestione dei singoli servizi, dei diversi livelli qualitativi di partenza e delle differenti specificità territoriali in termini di modelli organizzativi del servizio, nonché dei vincoli amministrativi e delle specificità di natura pubblicistica che caratterizzano la maggioranza dei gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, confermando l'adozione di un modello di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani che sviluppi elementi di gradualità, asimmetria, sostenibilità economica nei confronti degli utenti, attraverso l'introduzione di un set di obblighi di servizio minimo per tutte le gestioni riguardante i principali profili di qualità contrattuale e tecnica;

RITENUTO pertanto opportuno adeguare il vigente Regolamento TARI secondo le indicazioni fornite dalla Delibera 15/2022/R/RIF di ARERA e, in particolare, di integrare gli articoli 32 (Riscossione) e 33 (Rimborsi e Compensazioni), come di seguito riportato:

Art.32 RISCOSSIONE - vigente fino al 31/12/2022:

- 1) *Il tributo comunale sui rifiuti è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto.*
- 2) *Il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.*
- 3) *Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe*

applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'Art.7 della L. n.212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n.444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentono agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

- 4) Il mancato ricevimento dell'avviso di pagamento di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente, dal pagamento del tributo alle date prefissate.
- 5) Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in rate consecutive. Con la delibera di approvazione delle tariffe sono stabilite il numero delle rate e la scadenza.
- 6) L'importo complessivo del tributo annuo dovuto, è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'Art.1, comma 166 della L. n.296/2006.
- 7) Modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, sono conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio.
- 8) Il Comune provvede a riversare alla Provincia il tributo provinciale riscosso, di cui all'Art.19 del D.Lgs. n.504/92, per gli anni pregressi, secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni; per gli anni d'imposta 2021 e successivi, gli importi dovuti a titolo di TEFA sono versati dai contribuenti, distintamente dagli importi dovuti a titolo di TARI, utilizzando i nuovi codici tributo istituiti con la risoluzione n.5/E del 18/01/2021 dell'Agenzia delle Entrate. Per la riscossione il Comune ha diritto al compenso previsto Art.19 del D.Lgs. n.504/92.”.

“Art.32 RISCOSSIONE - vigente dal 01/01/2023, punti da 1) a 8), invariati, si aggiunge il punto 9):

- 9) Il Comune, gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente punto 5):
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni, a parità di superficie assoggettata e di categoria applicata.

L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

Art.33 RIMBORSI E COMPENSAZIONI - vigente fino al 31/12/2022:

- 1) Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvederà al rimborso, qualora dovuto, entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
- 2) Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o pregressi, con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento esecutivo.
- 3) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza qualora si tratti di posizione contributiva chiusa. Nel caso di posizione contributiva attiva si provvederà al conguaglio con la prima bollettazione utile, previo accordo con il contribuente.

- 4) *Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel Regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dall'Art.1, comma 165 della L. n.296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.*

Art.33 RIMBORSI E COMPENSAZIONI - vigente dal 01/01/2023:

- 1) *Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvederà al rimborso, qualora dovuto, entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.*
- 2) *Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, il gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:*
 - a) *detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;*
 - b) *rimborso su richiesta del contribuente, dell'eventuale importo a credito residuo a seguito della detrazione di cui al precedente punto a);*
- 3) *Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato anche con il tributo dovuto per gli anni successivi o pregressi, e per somme dovute a seguito della notifica di avvisi di accertamento esecutivo.*
- 4) *Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel Regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dall'Art.1, comma 165 della L. n.296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.*

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.103 del 21/12/2021 avente per oggetto "Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2022-2024 - nota di aggiornamento", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.104 del 21/12/2021 avente per oggetto "Bilancio di Previsione 2022-2024", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.1 del 17/01/2022 avente per oggetto "Approvazione e assegnazione Piano Esecutivo di Gestione - PEG - anno 2022 - Parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'Art.239, comma 1, lettera b) punto 7), del D.Lgs. n.267/2000, allegato al presente atto (allegato B);

PRESO ATTO dei pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

VISTO l'esito della votazione con:

Voti favorevoli: 16

Voti contrari:6 (Bergamaschini, Torrisi, Borghetti,De Grazia, Chiodo, Zanibelli)

Astenuti:0

VISTO l'esito della votazione sulla immediata eseguibilità con:

Voti favorevoli:22

Voti contrari:0

Astenuti:0

DELIBERA

- 1) **DI RICHIAMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) **DI APPROVARE** le modifiche e integrazioni apportate al Regolamento approvato con Deliberazione consiliare n.53 del 29/06/2021 e, conseguentemente, di approvare l'allegato schema di Regolamento Comunale "Approvazione del Regolamento per la disciplina della TARI", allegato A), parte integrante del presente atto;
- 3) **DI DARE ATTO** che lo stesso entra in vigore il 01 gennaio 2023;
- 4) **DI DARE ATTO** del parere favorevole rilasciato dall'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'Art.239, comma 1, lettera b) punto 7), del D.Lgs. n.267/200, allegato al presente atto (allegato B);
- 5) **DI DELEGARE** il Funzionario Responsabile TARI ad espletare gli adempimenti previsti dal comma 767 dell'Art.1 della L. n.160/2019, ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 6) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art.134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente del Consiglio
Attilio Galmozzi

IL Segretario Generale
Gianmaria Ventura

(atto sottoscritto digitalmente)